



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello – Neapolitana seu Cosentinan – Bisinianan – Nullitatis Matrimonii, 20 dicembre 2007 – c. Leone, Ponente

Matrimonio Canonico – Consenso – Incapacità al consenso matrimoniale – Difetto di discrezione di giudizio - Immaturità psico affettiva – Doppia conforme e Giudicato equivalente

L'incapacità al consenso matrimoniale canonico si sostanzia in una ipotesi di grave anomalia psichica che incide sulla capacità di intendere e di volere del soggetto in ordine ai valori che sostanziano il matrimonio cristiano. Tra le ipotesi di incapacità vi è anche il difetto di discrezione di giudizio che riguarda quella adeguata maturità del soggetto che gli consente di discernere, all'atto dell'espressione del consenso matrimoniale, i diritti e doveri essenziali che discendono dallo stesso matrimonio. Il concetto di giudicato equivalente, in materia di doppia conforme, si fonda sull'affinità delle ipotesi di nullità ed un fatto giuridico identico, riferito ad uno stesso evento sostanziale.

Fattispecie

(*Omissis*) 1. E. ed A. si sono conosciuti, verso la fine del 1985, al Conservatorio di Cosenza, che essi frequentavano come studenti.

“Sorta reciproca simpatia, dopo una breve frequentazione amicale, i due si considerarono fidanzati.

Successivamente si conobbero anche le due famiglie, che accolsero con favore il rapporto di fidanzamento dei due giovani.

2. Il fidanzamento, durato circa dieci anni, inizialmente scorse sereno, ma poi tra i due incominciò ad emergere una incompatibilità caratteriale, che con il tempo, divenuta sempre più profonda, determinò contrasti e litigi, sfociati anche in interruzioni del rapporto.

Altro motivo di disagio e di scontro tra i due fu la mancata integrazione di Emma con i familiari di A.

3. Nel novembre 1995, A. prese servizio, quale vincitore di concorso, presso il Conservatorio di ...

A seguito di ciò, E. propose di sposarsi, cosa che A. accettò, anche se la loro decisione non era frutto di una matura, seria ed approfondita riflessione del passo che stavano decidendo di compiere.

Infatti, il loro rapporto continuava ad essere carente e pieno di difficoltà, per cui A. nell'imminenza delle nozze si determinò nello “stappare l'arrivo dei figli”, almeno fin quando non avessero superato i loro gravi problemi di coppia.

4. Le nozze furono celebrate ..., a ...

Quel giorno trascorse senza litigi, ma già durante il viaggio di nozze vi fu un grave litigio tra i due, a seguito del quale A. voleva rimandare a casa E.

La convivenza coniugale, durata fino agli inizi di luglio 1997, è stata contrassegnata da continui litigi e da lunghe interruzioni, che hanno messo in risalto l'incapacità dei due a costituire una comunione di vita materiale e morale" (*Restr.*, 1/1).

5. È intervenuta la separazione legale consensuale, omologata il 13 gennaio 1998, dal Tribunale di ...

Oggi le parti vivono con i rispettivi genitori ed attendono il giudizio della Chiesa, sul loro matrimonio, i cui effetti civili già sono cessati, con sentenza di divorzio.

Esse hanno iniziato e proseguito questa causa solo per motivi di coscienza e per dare serenità al loro vissuto esistenziale.

6. L'attrice in causa, sig.ra C. E. M. F., ha presentato supplìce libello al Tribunale Ecclesiastico Calabro, il 7 gennaio 1998, accludendovi la richiesta documentazione pubblica, civile ed ecclesiastica.

Il dubbio fu concordato nei seguenti termini:

"Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio, a motivo:

- *difetto di discrezione di giudizio da parte della donna e/o dell'uomo* (can. 1095 n. 2 CIC)".

I rev. mi Giudici di prima istanza, in data 23 ottobre 1999, rispondevano AFFERMATIVAMENTE al dubbio concordato.

7. La causa è pervenuta a questo Tribunale di Appello e il Collegio giudicante, con decreto del 28 aprile del 2000, decideva di non confermare la Sentenza calabra, ma di rinviare la causa all'esame ordinario di secondo grado.

"Ricevuta la citazione per l'udienza di comparizione delle parti, la parte attrice comunicava di rinunziare all'azione.

La parte convenuta dichiarava di volersi rendere parte diligente nel presente procedimento ed allo scopo nominava un Patrono.

8. Dopo una serie di rinvii, in data 7 giugno 2001, si svolgeva l'udienza per la contestazione della lite ed il dubbio era formulato secondo la seguente formula:

"Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

per difetto di discrezione di giudizio ex utraque parte (can. 1095, 2° CIC), ovvero se sia da confermare o riformare al sentenza calabra affermativa".

La nuova istruttoria si espletava con l'interrogatorio delle parti e l'escussione di 3 testimoni" (*Animadv.*, 2 - 3/2).

9. Gli Atti di secondo grado sono stati pubblicati il 21 giugno 2007, mentre la conclusione della causa è stata decretata il 15 ottobre 2007.

È seguita la fase dibattimentale, con presentazione e scambio delle rispettive difese, tra il Patrono del convenuto e il Difensore del sacro vincolo.

Il Collegio ha preso atto che quest'ultimo, nelle sue Osservazioni, ha chiesto una risposta NEGATIVA al dubbio concordato (10/15).

Il Preside ha stabilito in data odierna la riunione del Collegio.

10. Tutto attentamente studiato e discusso, nella riunione dei rev. mi Giudici, la Terna ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea e ha ritenuto d'aver raggiunto la certezza morale della nullità di questo matrimonio, alla luce delle risultanze istruttorie sia di primo che di secondo grado, in un pacato confronto dei vari pareri espressi, che sono risultati, peraltro, concordi e convergenti.

Pertanto, il Collegio ha emesso la presente Sentenza affermativa di secondo grado, che ha confermato la sentenza calabra, motivandola "*in jure atque in facto*", come segue, e rendendola immediatamente esecutiva, a termine di legge (cann. 1684 - 1685 CIC).

In diritto

L'incapacità a contrarre

11. - Nel monito del Sommo Pontefice agli uditori della Rota Romana, del 5 febbraio 1987, secondo cui “è ipotizzabile una vera e propria incapacità solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere del contraente”, il criterio giuridico della vera incapacità non è l'aspetto puramente clinico della maggiore o minore gravità dell'anomalia, ma la sua potenzialità ad intaccare la libertà sostanziale della persona, che si traduce in una valutazione psicologica della personalità e dei suoi deficit.

12. - Un insigne autore, studiando il concetto di infermità nel diritto canonico, osserva: “Accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette il significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, alla immaturità psico-affettiva,

Tutte le condizioni, anche di natura psicologica, che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o entrambi i contraenti a dare un valido consenso al matrimonio, premessa indispensabile per viverlo e condurlo in maniera consapevole, responsabile, coerente e stabile.

Indistintamente, quindi, si parla di malattia e di anomalia psichica che, però, devono essere tali da impedire o ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o di elezione” (FORNARI U., *Psicopatologia psichiatrica forense*, 1989, p. 484).

13. - Con espresso riferimento al munus dei periti, il Sommo Pontefice ha osservato, nella citata Allocuzione del 1987, che il giudice non può e non deve pretendere dal perito “un giudizio circa la nullità del matrimonio né tanto meno deve sentirsi obbligato al giudizio del perito, che abbia eventualmente espresso”; il compito del perito è quello di offrire elementi riguardanti la sua specifica competenza, per esempio la natura e il grado della realtà psico-psichiatrica, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio (cfr. *In Caritate Iustitia*, 1996, p.25).

14. - La giurisprudenza Rotale ha chiarito cosa deve compiere il perito, per aiutare il giudice a raggiungere la certezza morale, circa la gravità dell'anomalia connessa ad un vizio della mente:

“Peritorum munus est iudicem edocere:

- a) de existentia perturbationis psychicae in contrahente;
- b) de natura, origine et gravitate huius perturbationis;
- c) de influxu huius perturbationis in processum formationis consensus tempore celebrationis;
- d) de principalibus symptomatibus morbi, qui in peritato inveniuntur;
- e) de actis causae (et examinibus medicis) in quibus peritus existentiae abnormitas probationem invenit [c. Faltin, diei 28 octobris 1988, RRD, vol LXXX, p.581, n°12; c. Egan, diei 1 martii 1984, RRD, vol. LXXVI, p. 157, n°4]” (c. Doran, Portus Magni, diei 13 maii 1993, RRD. Vol LXXXV, pp. 374-375, n°15).

Il difetto di discrezione di giudizio

15. - Il legislatore esige che il contraente, al momento di sposarsi, abbia l'adeguata maturità di giudizio per discernere, comprendendo e volendo, i diritti e i doveri essenziali della mutua donazione ed accettazione matrimoniale.

Il termine “discernimento” non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o percezione intellettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che

permette al contraente di discernere, per impegnarsi sui diritti e i doveri matrimoniali essenziali.

Il “discernimento” si riferisce a quel grado di maturità dell’intelletto e della volontà dei contraenti, che li rende capaci di donarsi ed essere accettati, a titolo di vincolo giuridico, in una comunità di vita e di amore, indissolubilmente fedele, finalizzata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione dei figli.

16. - Il Codice vuole che coloro che celebrano il matrimonio siano “*jure abiles*” (can.1057 § 1 C.J.C.) e tale “abilità” è in ordine al consenso che deve essere emesso – per qualsiasi atto umano – con necessaria consapevolezza e deliberata volontà, che sono elementi della discrezione di giudizio; per cui, se una persona non può valutare l’importanza e i contenuti dell’atto che compie, non ha la capacità intrinseca naturale di porre validamente quell’atto.

17. - Nel caso del matrimonio si richiede, da parte del contraente, una capacità effettiva di ponderare i diritti e i doveri che si assume per tutta la vita: tale ponderazione verte sugli impegni sostanziali del matrimonio e non su tutto il complesso valoriale che il sacramento comporta (etico, religioso, sociale, giuridico, economico), altrimenti sarebbe difficile determinare chi è in grado di emettere un valido consenso.

18. - La capacità di vivere un rapporto interpersonale positivo, nonché l’impegno della piena comunione di vita e di amore tra i coniugi sono dati che vengono puntualizzati dalla giurisprudenza canonica, per sottolineare che una loro eventuale carenza sono dimostrativi di un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2° C.J.C.), in quanto la dignità della persona richiede che “*secundum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione*” (GS, 21).

19. La discrezione di giudizio è, quindi, la maturità specifica ordinata non a qualunque atto giuridico, ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità quale è il matrimonio, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile.

Tale discrezione, detta pure *facoltà critica* o *apprendimento estimativo*, appartiene alla sfera valutativo-pratica.

“Nel difetto di discrezione del giudizio...sono comprese tutte le mancanze di capacità psicologia e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata ed il valore del patto matrimoniale.

È indifferente che la mancanza di discrezione del giudizio profluisca da una causa anziché dall’altra, purchè nei suoi effetti concreti essa realmente valga ad importare una perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettuale o volitiva del contraente, all’atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata al matrimonio (BERSINI F., *La pastorale dei matrimoni falliti*, 84-85).

20. La discrezione di giudizio da alcuni viene definita “la maturità proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio”.

La prima conclusione da trarre è che la *discretio iudicii* è una maturità psicologica non comune. Se è tale, il difetto di discrezione può essere certamente qualificato come immaturità.

Infine, è da rilevare che il successo nell’attività professionale non inficia la sussistenza dell’immaturità.

Infatti, “*maturitas socialis non eadem est ac maturitas sensu iuridico ac canonico relate ad illa onera matrimonialia essentialia de quibus loquitur can. 1095 n. 2 CIC...defectus discretivus potest extare vel cum morbo vel sine morbo ordinis psychici*”

vel psychologici, atque inducere potest disfunctiones in processu cognoscitivo, aestimativo, deliberativo, volitivo ac esecutivo, ita impediens rectam apprehensionem, debitam ponderationem necnon electionem illorum elementorum essentialium vel illarum essentialium proprietatum quibus constituitur matrimonium canonicum" (c. De Lanversin, in RRDec., 86 (1994) 4-5).

In fatto

21. Il Collegio giudicante ha molto riflettuto su questa causa dai risvolti insoliti ed ha approfondito il caso di specie, addivenendo alla decisione finale *pro nullitate* e, perciò, confermativa della sentenza di I grado, non senza aver prima dato esaurienti risposte ai dubbi sorti nei rev.mi Giudici appellati, che ritennero opportuno rinviare la causa all'ordinario esame di II grado.

Il matrimonio in oggetto è stato accusato di nullità, in prima istanza, per difetto di discrezione di giudizio, da parte di entrambi i coniugi o almeno di uno di essi (can. 1095, 2° CIC).

La risposta del TER calabro è stata affermativa *ex utraque parte*.

22. In sede di appello la causa è stata rinviata ad esame ordinario, come già si è detto, perché non si erano ravvisati, nell'istruttoria *de quo*, elementi giustificativi di un difetto grave di discrezione di giudizio, nelle parti in causa.

Essendosi la parte attrice ritirata dal giudizio e, quindi, avendo rinunciato formalmente all'azione processuale (p. 14), il convenuto ha chiesto ed ottenuto di poter fungere da parte diligente in causa (p. 16), anche se in un secondo momento la stessa attrice ha inteso di intervenire nuovamente nel processo, rispondendo alla citazione del Giudice calabro rogato, che l'ha ascoltata una seconda volta.

23. Per la verità, l'audizione delle parti e di alcuni testi, in grado di appello, ha dato al Collegio la possibilità di evidenziare elementi nuovi di giudizio, atti a giustificare la valenza probativa dei precedenti e nuovi dati raccolti, anche alla luce degli esiti peritali di I grado.

Ne è risultata, quindi, la prova piena del capo accusato, per entrambe le parti, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali vigenti.

24. La Terna ha preso atto, dopo un esteso ed intenso approfondimento del caso di specie, che il fidanzamento è stato burrascoso, per reciproche incomprensioni ed accentrate divergenze caratteriali tra le parti.

In realtà, i due giovani avvertivano reciproco affetto ed attrazione, ma non erano riusciti ad integrarsi sul piano relazionale, anche perché avevano prospettive diverse, circa la residenza coniugale, che il G. voleva ad ..., mentre la C. optava per la città di ...

Nel matrimonio, l'attrice si trasferì ad ..., ma il più delle volte si rifugiava presso sua madre, a ...

La convivenza fu, perciò, fallimentare sin dall'inizio ed inevitabilmente le parti giunsero alla rottura ed alla separazione, dopo poco più di un anno di vita in comune (30/13), ma con molte interruzioni.

25. Questa è, però, solo la cornice del quadro che forma la sostanza di questa vicenda e che richiede ben più approfondite spiegazioni.

I rev. mi Giudici, infatti, avendo tutto ben esaminato e considerato, in diritto ed in fatto, hanno ritenuto che una lettura attenta degli Atti di causa, presi nel loro insieme, offre la certezza morale e giudiziale della fondatezza dell'istanza attorea, nonostante qualche superficiale lacuna ed imprecisione, ravvisabile nella difficoltà che hanno avuto le parti ed i testi nel riferire la valenza dei fatti di causa, ma che sono

stati esplicitati ed analizzati in modo tecnico dal CTU che ha redatto una esaustiva relazione diagnostica del difetto di discrezione di giudizio e, quindi, dell'incapacità a consentire validamente, presente nelle parti all'atto del matrimonio, a motivo di una chiara e marcata immaturità psico-affettiva che, non solo non li ha resi idonei ad una libera e ponderata elezione del nuovo stato di vita coniugale, ma non li ha resi neppure capaci di instaurare un rapporto duale idoneo all'osservanza dei doveri ed obblighi che sorgono dal coniugio (can. 1095, 3° CIC). **26.** Perciò, si può e si deve dire che il più contiene il meno, per cui chi non ha scelto in modo libero, sereno e critico il proprio stato di vita, neppure si presenta preparato e pronto ad assolvere ai conseguenti adempimenti connessi con il nuovo stato matrimoniale.

È ben risaputo, infatti, che le tre fattispecie del can. 1095 non presentano tre capi di nullità distinti e separati tra di loro, ma riportano ed enumerano vari motivi di incapacità a contrarre, sia per vizio che per difetto di consenso, inerenti alla sfera psicologica e psichiatrica del soggetto, alla luce dei più recenti progressi delle scienze umane.

27. In tal senso, il Collegio ha visto ed esaminato la proposta del Patrono del G., avv. Gerardo Bianco, come congrua ed attinente al caso di specie, che potrebbe anche essere risolto con una doppia conformità sostanziale, ma all'esame degli elementi di prova non ha inteso, tuttavia, discostarsi dal primo giudicato, in quanto legittimo nella decisione e ben argomentato nelle motivazioni, che in grado di appello sono state ancora maggiormente chiarite ed ampiamente illustrate.

Le dichiarazioni delle parti

28. Il G. ha specificato che entrambi non hanno sofferto di disturbi psichici particolari (37/7), ma si rendevano conto, nello stesso tempo, "di dover superare qualche difficoltà nell'integrazione delle nostre rispettive personalità.

Il giorno della promessa di matrimonio ci dicemmo che alla luce dei momenti di contrasto, anche acuti, che vi erano stati nei 10 anni di fidanzamento, qualche dubbio e perplessità dovevamo ancora superarli nella nostra vita coniugale" (36-37/6).

Poi, il convenuto ha aggiunto che la grave immaturità reciproca, segnale pratico ed evidente del difetto di discrezione di giudizio nell'elezione dello stato di vita, è venuta fuori subito dopo la luna di miele, in quanto "mia moglie non riusciva a convivere con me nella casa coniugale stabilita nel mio paese di ...

Mi lasciava di frequente, per andare da sua madre, dalla quale non si era mai distaccata. Questo avvenne dal giorno dopo il nostro rientro dal viaggio di nozze, con la scusa che lei insegnava sulla costa ionica e le era più facile dimorare con i suoi genitori a ..., per poter viaggiare in compagnia delle sue colleghe e raggiungere la sua scuola.

29. Devo dire che in 14 mesi di convivenza, noi siamo rimasti insieme al massimo 20-25 giorni.

Nei pochi giorni vissuti insieme, E. era particolarmente scontrosa, intollerante, nervosa, dimostrandomi chiaramente di non voler convivere con me.

Per correttezza, aggiungo che tale modo di fare di lei attivava anche in me una tensione e un disagio diffuso, al quale in quella fase io non ho saputo far fronte e perciò cadevamo nel litigio e nel reciproco malumore e sopportazione" (35 - 36/adr. 1-2).

30. L'attrice, a sua volta, è stata riascoltata a ... ed ha dichiarato che, tra di loro, "prima del matrimonio ci fu una rottura del rapporto, a motivo della non intesa caratteriale, tanto che interrompemmo il fidanzamento, perché io avevo dubbi quanto alla buona riuscita del matrimonio, per questi motivi.

Prima delle nozze io attribuivo le nostre difficoltà di rapporto soltanto a delle

circostanze esterne, delle quali pensavo che dopo le nozze si sarebbero appianate e noi avremmo trovato un equilibrio.

Pertanto, io sono andata alle nozze con il desiderio che la nostra unione durasse per tutta la vita, non subordinandola affatto alla buona riuscita della nostra convivenza coniugale, essendo fiduciosa che quelle che mi sembravano essere circostanze esterne che influivano negativamente sul nostro fidanzamento, dopo le nozze si sarebbero dissolte” (55/2).

31. Poi, la C. ha notato ed ha ammesso che in lei ci fu “un errore di valutazione, perché sono convinta che il G. ha delle caratteristiche strutturali caratteriali non compatibili con il mio” (56/3).

Anche da quanto ha dichiarato l’attrice balza evidente l’immaturità psico-affettiva, proprio perché si tratta di persone con una buona base culturale gnoseologica e che, tuttavia, vanno a nozze senza nessun vero progetto di vita coniugale e pensando che ogni difficoltà si sarebbe dissolta in modo fatalistico.

Sarà poi il perito a tradurre in termini più consistenti ed in senso scientifico questi accenni delle parti alla loro incapacità psicologica.

La prova testimoniale

32. I tre testi ascoltati in appello, indotti dal convenuto diligente, hanno messo in evidenza che il fidanzamento delle parti, con il passar del tempo, è diventato “poco sereno e molto litigioso e burrascoso” (7/1), ma soprattutto hanno fatto accenno a delle riserve, da parte dell’uomo, mentre conoscono meno le intenzioni della donna. Tutti, però, hanno detto che mettevano in guardia le parti, dal fare un passo poco ponderato e criticamente vagliato.

33. Il teste D. L. V., amico di A., ha deposto che egli invitava il G. “a prendere tempo per il matrimonio, mentre egli con una buona dose di superficialità mi diceva che ormai si avviava alle nozze, riservandosi la possibilità di ritornare, come ho detto, allo stato di libertà, con il divorzio.

Più che confidenze io ebbi tante occasioni per capire che la comunione tra i due non solo non cresceva, ma diminuiva, innanzitutto perché lei interrompeva per lunghi periodi la convivenza, recandosi dai suoi a ... e questa era la premessa, perché non si potesse pensare all’eventuale prole.

L’interruzione definitiva avvenne, infatti, dopo una lunga assenza di lei dal domicilio coniugale ed a seguito dei tanti, grandi e piccoli problemi che i coniugi si erano portati dietro dal fidanzamento.

Così i figli non sono nati, anche perché A. diceva chiaramente che sono mancate sempre le condizioni da lui richieste” (77-78/4-5).

34. La teste P. M. R., parente del convenuto, ha ribadito che anche lei, di fronte ai litigi e contrasti tra le parti, dovette prendere atto che “il rapporto sentimentale divenne sempre più problematico.

Pertanto, a motivo delle difficoltà del rapporto, determinate dalle diversità caratteriali e dal diverso modo di intendere le cose tra i due, fece nascere certamente dubbi e perplessità sulla riuscita del futuro menage matrimoniale.

Quando i due mi riferirono che volevano sposare, io li invitai a riflettere, perché vedevo che il loro rapporto, così conflittuale, minava alla base la futura convivenza coniugale.

Le parti mi rispondevano che erano consapevoli delle difficoltà del loro rapporto, ma speravano di poterle risolvere durante la convivenza coniugale” (83/3-4).

35. Il terzo teste, sig. M. C. A., altro amico del G., ha ricordato che le parti, “pro-

prio perché vivevano un rapporto di fidanzamento lungo e tormentato, sono giunti alle nozze portandosi dietro tutti i problemi e difficoltà che avevano caratterizzato il loro rapporto. E che li rendeva dubbiosi sulla riuscita del futuro coniugale.

In tale contesto, la nascita dell'eventuale prole veniva da entrambi subordinata alla primaria esigenza di verificare la stabilità del loro rapporto, cioè la possibilità che nella convivenza fossero in grado di superare quei problemi e vivere con una certa serenità.

Se questo non si fosse verificato, sono sicuro che, soprattutto il mio amico G., non avrebbe accettato di procreare.

Questi elementi di riserva io li appresi direttamente da loro, in alcuni incontri che abbiamo avuto prima delle nozze” (91-92/4).

Rilievi conclusivi del Collegio

36. L'Organo giudicante, dopo aver esaminato tutto quanto risulta dalle due indagini istruttorie ha considerato che, *in casu*, il fidanzamento tra le parti è durato 10 anni, al contrario del matrimonio che ha visto la durata di circa un anno, tra molte assenze reciproche e interruzioni del rapporto, perché ognuno dei due si rifugiava presso i propri genitori, non essendo capaci di integrare la comunione di vita e di amore, in modo adeguato e maturo, in ordine alla loro età anagrafica e al nuovo stato di vita, intrapreso con il matrimonio (can. 1055 § 1; can. 1095, 2° CIC).

In questo caso, dagli effetti si risale alle cause, in quanto la discrezione di giudizio, non riguarda tanto l'atto del consentire, quanto il modo di porgere il consenso e fa riferimento agli impegni che ne derivano e cioè i diritti e i doveri coniugali, che certamente bisogna avere presenti, bisogna accettare e coniugare nell'esistenza quotidiana, alla luce delle altrui esigenze e possibilità. Ciò significa appunto eleggere, in modo critico e ponderato, il proprio stato di vita.

37. In realtà, se si guarda al deposito delle parti e dei testi, sembra che la prova sfugga di mano, perché i fattori psicologici della personalità non sempre sono percepibili all'osservazione ordinaria e discontinua di un soggetto.

Molti testi, infatti, soprattutto nel primo grado di giudizio, hanno detto di non saper rispondere a domanda esplicita circa la gravità del difetto di discrezione di giudizio delle parti e gli stessi protagonisti di questa vicenda, di grado culturale elevato, neppure sanno ben spiegarsi quello che è successo dopo le nozze, in quanto “tutto si è dimostrato così complicato, tanto da dover prendere atto di non essere in grado di poter affrontare le esigenze, complesse e coinvolgenti, del connubio maritale” (35/5).

38. Anche l'attrice ha preso atto della propria fragilità ed immaturità, quando ha riferito – in primo grado – che “è sempre molto difficile esprimere dei giudizi sulla propria maturità: all'epoca io percepivo le difficoltà... ma non avevo la maturità dovuta, per comprendere e valutare la gravità di quanto ho riferito” (16/8).

39. Si è detto che è certamente valida la proposta presentata dal patrono del convenuto, circa la conferma sostanziale della Sentenza calabra, in quanto l'immaturità psico – affettiva è senz'altro una causa di natura psichica che incide e determina l'incapacità ad assumere ed adempiere le obbligazioni essenziali del coniugio.

Tuttavia, se si tiene presente il referto dell'esame psico – diagnostico delle parti, ci si trova di fronte ad elementi di rilevanza psicopatologica che non identificano una precisa malattia, bensì la mancanza evidente di maturità psico-affettiva e, di conseguenza, la carenza di capacità a porre atti veramente responsabili, a motivo di affettività egocentrica e labile, ancora legata all'infanzia, con aggressività inibita e

notevole insicurezza interiore (per l'attrice – pp. 77-78);

nel G., poi, si nota un'evidente inibizione di origine emotiva ed un'affettività notevolmente egocentrica, con insicurezza interiore ed aggressività fortemente inibita ed associata ad ansia (pp. 78-79).

40. La conseguenza di detta immaturità, pur in persone di notevoli capacità cognitive e creative, è propriamente la mancanza di un consenso libero (immaturità affettiva) e ben ponderato (immaturità di giudizio) e, perciò, il Collegio ha ritenuto che nel caso *de quo*, si è in presenza di un grave difetto di discrezione di giudizio, da parte di entrambi, richiamandosi a quanto espresso dalla Sentenza calabra che, all'inizio della *pars in facto*, notava come “nell'esaminare le risultanze istruttorie si può restare delusi dalle non dichiarazioni riportate dai testi.

Bisognerà tenere nella giusta considerazione che i testi indotti sono bene a conoscenza del fatto che i due protagonisti di questa vicenda sono degli “artisti”, delle persone cioè, nel sentire comune, sensibili e dotate di un mondo proprio da vivere e di un modo proprio di vivere.

In questa “interiorità artistica”, il profano si arresta sulla soglia, non intendendo varcare un mondo fatto di suoni e di arcane armonie.

Per tali motivazioni di rispetto e di riservatezza, i testi sanno riferire ben poco quanto alla reale inconsistenza affettiva delle parti” (pp. 9-10).

41. Se si tengono presenti, invece, le acquisizioni scientifiche del CTU, dott.ssa M. M., si giunge logicamente alla conclusione che le parti “al tempo delle nozze non disponessero degli strumenti necessari, ai fini di una *discretio iudicii* sufficiente, per comprendere a valutare adeguatamente i diritti ed i doveri che il matrimonio impone con i relativi impegni” (81/3).

Ed è stato ciò che ha indotto i Giudici appellati a confermare la Sentenza di I grado, in quanto convinti e certi che la posizione sociale e la stimata attività professionale possono coesistere, come nel caso di specie, con una vera e propria immaturità psico – affettiva, radice e principio del grave difetto discreto.

42. Le spese processuali sono a carico della parte convenuta diligente in causa, secondo la normativa della CEI ed il particolare Regolamento di questo Tribunale Regionale (can. 1611, 4° CIC).

Tutto attentamente vagliato e considerato, in diritto e in fatto, NOI sottoscritti Giudici, invocato il nome del Signore Gesù e della sua SS.ma Madre ed avendo solo Dio davanti ai nostri occhi,

Definitivamente sentenziamo

che al dubbio concordato, “in limine litis”:

“Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

per difetto di discrezione di giudizio ex utraque parte (can. 1095, 2° CIC);

ovvero se sia da confermare o riformare la sentenza calabra affermativa”;

si deve rispondere, come in effetti rispondiamo: **A D F I R M A T I V E**

(*Omissis*)

*Brevi note a T.E.R. Campania 20 dicembre 2007,
Leone Ponente*

PAOLO BONAIUTO

La sentenza del Foro regionale Campano è relativa ad una decisione di secondo grado conseguente ad un rinvio all'ordinario esame di una pronunzia del Tribunale Calabro che aveva concluso per l'esistenza nei coniugi di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2 C.I.C.).

La decisione pubblicata merita una particolare attenzione per una serie di aspetti.

In primo luogo è apprezzabile l'intento, mai secondario, di precisare la distinzione ermeneutica tra la fattispecie del n.2 e del n.3 del can. 1095 anche se in relazione ad un concetto unitario dell'incapacità consensuale. Il n. 2 considera il consenso dal punto di vista di atto interno della volontà di ciascun contraente, alla luce del par. 2 del can. 1057, diretto ad instaurare costituire o fondare l'esistenza dell'unione matrimoniale. Invece il par. 3 del can. 1095, sotto la stessa ottica del par. 2 del 1057, considera l'assunzione della dinamica obbligatoria *de futuro* del vincolo unico ed indissolubile del consenso interno, che consiste nell'ordinazione degli atti e comportamenti dovuti tra gli sposi ai fini oggettivi del matrimonio¹. In effetti, pur esprimendo una categoria concettuale generale che è l'incapacità consensuale, i paragrafi del can. 1095, individuano tre funzionali criteri di misurazione. Il primo è relativo al segno fondazionale del vincolo, per il quale è necessario un sufficiente uso di ragione; il secondo è relativo all'instaurazione della sua essenza, per la quale è necessaria la discrezione di giudizio; il terzo è relativo all'assunzione della sua dinamica a fini oggettivi e perciò al potere di assunzione, come doveri giuridici, degli atti e delle condotte coniugali che richiederà in futuro la dinamica vitale per la quale il consorzio tende verso i suoi fini oggettivi.

In secondo luogo, nel passare in esame la causa psichica della fattispecie, la sentenza, rifuggendo una tendenza troppo spesso verificata nei Tribunali ecclesiastici di optare per una sorta di determinismo o consequenzialismo psichico (*da tale diagnosi deriva ineluttabilmente l'incapacità*), si sofferma sull'*immaturitas* di soggetti emancipati, socialmente e lavorativamente, solo ed esclusivamente in quanto significante un'incapacità "*ad integrare la comunione di vita e di amore, in modo adeguato e maturo, in ordine alla loro età anagrafica e al nuovo stato di vita, intrapreso con il matrimonio (can. 1055 § 1; can. 1095, 2° CIC)*" (cfr. n. 36). Nondimeno la pronunzia brevemente tende anche ad esplicitare lo spirito di tale comunione, descrivendola come "*bisogno di accettare e coniugare nell'esistenza quotidiana, alla luce delle altrui esigenze e possibilità*" (ibidem).

¹ Cfr. PEDRO JUAN VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milano 2001, p. 81 ss.

Nel merito dell'assunzione della prova, la decisione valorizza l'apporto del CTU, rispetto agli altri dati istruttori, "che ha redatto una esaustiva relazione diagnostica del difetto di discrezione di giudizio e, quindi, dell'incapacità a consentire validamente, presente nelle parti all'atto del matrimonio, a motivo di una chiara e marcata immaturità psico-affettiva che, non solo non li ha resi idonei ad una libera e ponderata elezione del nuovo stato di vita coniugale, ma non li ha resi neppure capaci di instaurare un rapporto duale idoneo all'osservanza dei doveri ed obblighi che sorgono dal coniugio (can. 1095, 3° CIC)" (cfr. n. 25). L'elezione dello strumento peritale a scapito di una restante istruttoria non pienamente esaustiva e dichiarativa dei fatti integranti l'immaturitas, individua il doveroso rispetto che il Giudicante ha nei confronti della scienza ed attende a nuovi percorsi di collaborazione. Da questo punto di vista la pronunzia è concorde con quel principio giurisprudenziale generale per cui "iudici fas est recedere a peritorum sententiis, at id non facies nisi gravissimis de causis set concludentissimis argumentis ductus, quae inacceptabiles reddant Periti conclusiones"².

In ultima analisi, pur accogliendo l'esistenza di un difetto di discrezione ed in tal modo confermando la decisione di I grado, la pronunzia sollecitata da una suggestione difensiva³, mette in evidenza l'affinità tra le ipotesi di incapacità di cui ai nn. 2 e 3, come l'incapacitas debba essere considerata un *consectarium* della *discretio iudicii*⁴. Si legge infatti come la evidenziata "immaturità psico-affettiva è senz'altro una causa di natura psichica che incide e determina l'incapacità ad assumere ed adempiere le obbligazioni essenziali del coniugio" (n. 39). In tal sede si riprende il caro tema di come in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene formata una doppia decisione conforme anche quando i capi di nullità siano sostanzialmente distinti ma si basino sul medesimo fatto e siano riconducibili ad un stesso evento sostanziale che viene però qualificato sotto il profilo giuridico-formale in modo diverso⁵. Nel caso specifico perciò, la sentenza, pur non entrando nella questione concreta (valutando la sussistenza dell'ipotesi di cui al n.2), ritiene comunque che ci si potrebbe porre anche dinanzi ad un'ipotesi di **giudicato equivalente** e, pertanto, la sentenza del Tribunale di 1° grado, avrebbe potuto essere confermata e ratificata, dichiarando nullo il matrimonio in oggetto per l'incapacità da parte di entrambi i coniugi ad assumere gli obblighi coniugali (can. 1095, n. 3). Al n. 26 infatti si evidenzia: "Perciò, si può e si deve dire che il più contiene il meno, per cui chi non ha scelto in modo libero, sereno e critico il proprio stato di vita, neppure si presenta preparato e pronto ad assolvere ai conseguenti adempimenti connessi con il nuovo stato matrimoniale". Pertanto, subito dopo: "...il Collegio ha

² ARRT, C. Funghini, 18.7.1990, vol. LXXXII, p.642 n.7.

³ In sentenza si adombra il contenuto della richiesta difensiva che ravvisava nella fattispecie in esame, un caso di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3) e non ad un caso di grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali (can. 1095 n. 2); caso non qualificato ed individuato dal Tribunale Calabro di primo grado..

⁴ La questione è chiaramente evidenziata in giurisprudenza in due decisioni: C. Serrano, 7.11.1992 e 4.7.1993, nonché *amplius* nel testo del compianto SEBASTIANO VILLEGIANTE, *Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano, LEV, 1998, p. 45 ss.).

⁵ Cfr. sul punto GIUSEPPE CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 283 ss.; PAOLO MONETA, *La giustizia*, p. 127 ss.); (cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, 1997, p. 344).

visto ed esaminato la proposta del Patrono del G... come congrua ed attinente al caso di specie, che potrebbe anche essere risolto con una doppia conformità sostanziale, ma all'esame degli elementi di prova non ha inteso, tuttavia, discostarsi dal primo giudicato, in quanto legittimo nella decisione e ben argomentato nelle motivazioni, che in grado di appello sono state ancora maggiormente chiarite ed ampiamente illustrate".